

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO GENERALE

Art. 6. DELLE ISCRIZIONI – La richiesta di partecipazione deve essere compilata sull'apposito modulo contenente le norme di partecipazione. Detto modulo, deve essere redatto in ogni sua parte e sottoscritto dal titolare della Ditta richiedente o da un suo legale rappresentante, senza riserva alcuna; al momento della stipula del contratto, è fatto obbligo per la Ditta di presentare documentazione attestante l'iscrizione della Ditta stessa alla Camera di Commercio per l'anno in corso.

Art. 7. – La presentazione di tale modulo comporta da parte del richiedente l'accettazione integrale del Regolamento Generale e di tutte le norme emanate anche successivamente, per l'organizzazione e il buon funzionamento della Fiera.

Art. 8. – La presentazione della domanda mentre è impegnativa per il richiedente non impegna assolutamente l'Ente, che si riserva inappellabilmente e senza obbligo di darne giustificazione, la facoltà di accettazione della domanda. Agli Espositori accolti, che avranno versato un anticipo del 50% del posteggio prenotato, viene rilasciata conferma di partecipazione.

Art. 9. – Qualora il richiedente ammesso non possa partecipare, per legittima comprovata impossibilità alla manifestazione, potrà richiedere all'Ente, mediante comunicazione scritta, entro non oltre 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione lo scioglimento dell'impegno assunto, pagando come penale il 50% del canone di adesione; per le rinunce notificate oltre tale termine non sarà concesso alcun rimborso. La tassa d'iscrizione e l'I.V.A. non verranno in alcun caso rimborsate. L'Ente è giudice inappellabile sulle ragioni che impediscono alla Ditta di partecipare. Le Ditte partecipanti eleggono il loro domicilio legale in Foggia riconoscendo competente ad ogni effetto il Foro di Foggia.

Art. 11 DEI POSTEGGI – Essendo la Fiera divisa rigorosamente in settori, i posteggi sono assegnati in raggruppamenti merceologici. E' assolutamente fatto obbligo all'aderente, esporre soltanto i prodotti merceologici indicati nella domanda di adesione e nel gruppo merceologico a lui assegnato. Per conseguenza è fatto divieto di esporre nel proprio posteggio merci non assimilabili al settore merceologico assegnato, anche se prodotte o appartenenti alla stessa Ditta.

Art. 12. – E' tassativamente proibita la cessione dei posteggi, sia pure parziale, anche a titolo gratuito. La inosservanza di tale norma darà luogo alla decadenza del contratto senza alcun rimborso a favore dell'Espositore per quote pagate e spese sostenute.

Art. 13. – I posteggi sono concessi per l'area e l'ubicazione assegnata dall'Ente. Successive modifiche e scambi devono essere autorizzati dalla Direzione e sono a spese dell'Espositore.

Art. 14. – L'assegnazione dei posteggi alle Ditte richiedenti è fatta in base al criterio di precedenza della prenotazione. Comunque, ogni decisione finale spetta all'Ente che si riserva in oltre la facoltà di tornare sulle decisioni prese, in dipendenza di giustificate esigenze tecniche e organizzative; senza che ciò costituisca per l'Espositore diritto a indennità o risarcimento di alcun genere.

Art. 15. – Le aree di posteggio sono a disposizione degli aderenti 5 giorni prima dell'inizio della manifestazione e i posteggi devono essere completati, sia nell'allestimento che nella presentazione entro le ore 20 del giorno precedente all'inaugurazione.

Art. 16. – Gli allestimenti dei posteggi, sia interni che esterni, sono soggetti all'approvazione preventiva dell'Ente. Tale approvazione va richiesta con la presentazione del progetto di allestimento in duplice copia almeno 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Gli allestimenti dovranno essere rigorosamente contenuti entro i limiti dell'area assegnata e non superare l'altezza di m. 2,50 dal suolo per non ostruire gli stands degli altri e non danneggiare la prospettiva generale. Di ciò è arbitro e giudice l'Ente. Nelle aree scoperte è consentita l'installazione di cartelli e insegne luminose ad altezza superiore a m. 2,50 previo pagamento dell'imposta comunale e del canone pubblicitario della Fiera. I fondali, i divisori ed ogni elemento di allestimento devono essere rifiniti a regola d'arte anche sui lati esterni del posteggio. La costruzione o l'allestimento di strutture prefabbricate, chioschi, tettoie, silos, stalle, strutture pubblicitarie ecc. deve avere la preventiva autorizzazione dell'Ente da richiedersi esibendo progetto e relativi calcoli statici. Le autorizzazioni non comportano comunque per l'Ente responsabilità alcuna.

Gli allestimenti e qualsiasi componente di allestimento, compreso l'impiantistica elettrica, dovranno essere in regola con le vigenti normative per la prevenzione degli incendi emanate dal Ministero degli Interni.

Art. 17. – Gli Espositori possono fare eseguire i lavori di allestimento dal proprio personale o Ditte di loro fiducia. L'Ente si riserva tuttavia la facoltà di controllo su tutti gli allestimenti eseguiti, chiedendo, anche tutte quelle modifiche che a suo giudizio si rendessero necessarie per salvaguardare l'estetica della Fiera.

Art. 19. – Lo smontaggio e lo sgombero dei posteggi potrà essere iniziato solo il giorno successivo a quello della chiusura della manifestazione.

Entro cinque giorni dalla chiusura della manifestazione i posteggi di qualsiasi tipo o genere devono essere sgombrati, in difetto, l'Ente si riserva il diritto di procedere allo smontaggio delle strutture e all'immagazzinamento senza alcuna responsabilità ed a spese, rischio e pericolo dell'inadempiente. Trascorsi 60 giorni, gli oggetti non reclamati potranno essere venduti all'asta ed il ricavo, al netto di ogni spesa e di eventuali diritti dell'Ente, accreditato a favore dell'Espositore.

Art. 20. – E' fatto obbligo all'Espositore di riconsegnare il posteggio nello stato in cui gli fu affidato, l'inosservanza darà diritto all'Ente di rivalersi dei danni anche nei modi previsti dall'art. 26.

Art. 21. – Tutte le merci esposte ed il materiale di allestimento possono essere rimossi solo previo rilascio di "buono di uscita" che verrà dato esclusivamente agli Espositori che avranno regolarizzato ogni pendenza nei confronti dell'Ente.

Art. 22. DELLE TARIFFE – L'iscrizione alla Fiera e la concessione dei posteggi comportano il pagamento di una tassa di iscrizione e di una tariffa per metro quadro. La quota di iscrizione è di € 200 essa è dovuta da ogni Espositore a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute dall'Ente per istruzione e il perfezionamento della pratica di partecipazione. Le tariffe di posteggio e delle varie prestazioni fornite dall'Ente sono specificate in apposito tariffario stabilito anno per anno.

Art. 23. – All'atto della stipula del contratto, la Ditta dovrà effettuare il versamento dell'intero importo per lo stand o l'area prenotata.

Art. 25. – Qualora il pagamento non avvenga nei termini prescritti, l'Ente resta autorizzato ad agire a tutela dei propri interessi.

Art. 26. – GARANZIA CREDITI – Il mancato di quanto, a qualunque titolo dovuto all'Ente, da a questo la facoltà di rivalersi anche su quanto, di proprietà dell'Espositore, esistente in Fiera. L'Ente, pertanto, ha diritto di trattenere gli oggetti e le merci esposte, nonché il materiale di allestimento. Dopo due mesi dalla chiusura della manifestazione, in caso di mancato pagamento, l'Ente procederà alla vendita all'asta, trattenendosi l'importo ricavato in misura corrispondente al proprio credito.

Art. 27. – Nessun pagamento è valido se non fatto direttamente alla Amministrazione dell'Ente, la quale soltanto è autorizzata ad incassare, rilasciando la relativa quietanza.

Art. 30. DELLE TESSERE – Ad ogni partecipante sarà rilasciata gratuitamente una speciale tessera di servizio per ogni € 100 di canone netto di posteggio con un massimo di 5 tessere.

Art. 36. DELLA VIGILANZA – L'Ente Autonomo Fiera di Foggia provvede, senza responsabilità alcuna al servizio normale di vigilanza notturna e diurna, declinando ogni responsabilità sia per i rischi naturali e di forza maggiore che per i furti.

E' assolutamente proibito, pertanto, tranne speciale permesso ed autorizzazione rilasciata dall'Ente, fare effettuare il servizio di vigilanza notturna da personale proprio.

Art. 37. DELLE ASSICURAZIONI – L'Ente declina ogni responsabilità per qualsiasi rischio, è fatto, pertanto, obbligo a ciascuna Ditta di provvedere all'assicurazione dei propri prodotti esposti e di qualsiasi altro materiale inerente, per tutto il periodo della manifestazione. Detta assicurazione potrà effettuarsi presso qualsiasi Compagnia o Società di Assicurazione.

Art. 43. DISPOSIZIONI FINALI – L'Ente si riserva di pubblicare regolamenti interni ed emanare tutte quelle disposizioni speciali che giudicherà opportune per meglio regolare e coordinare lo svolgimento della Fiera e dei servizi ad essa relativi. I regolamenti interni e le predette ordinanze e disposizioni avranno valore pari al presente Regolamento e saranno obbligatorie per chi risulterà soggetto alle loro norme. L'Espositore ed i suoi dipendenti dovranno inoltre attenersi strettamente alle ingiunzioni che venissero fatte dai Funzionari, Rappresentanti dell'Ente e dagli Agenti Pubblici, pena l'esclusione dalla Fiera e la chiusura del posteggio senza alcun diritto a rimborsi, indennità o danni. Qualsiasi utilizzo del Codice Aziendale fuori dal periodo fieristico sarà motivo di azione legale da parte dell'Ente.

LA DITTA